



COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 30-03-2019

Oggetto: ISTITUZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE PER LA INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 11:10, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cavallo Antonio Rocco	P	Caroppo Giorgetta	A
De Vitis Francesco	P	Orlando Maria Rosaria	P
Bruno Angela Rita	P	Cantoro Massimo	P
Daniele Pamela	P	Orlando Lucia	P
Sparascio Claudio	P	Fiorito Luigi Nicola	A
Rizzello Vittoria	P	Rizzello Francesco	A
Vincenti Grazia	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Rizzello Vittoria in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott.Ssa Olivieri Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco che relaziona in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base al quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, il comune adotta i regolamenti di propria competenza;
- l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/2000, che assicura ai comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe in forza dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare generale in materia di entrate, stabilendo che essi "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTI:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui "I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa (...)";
- l'art. 62, comma 2, lettere d), e) ed f), del suddetto D.Lgs. 446/1997 secondo cui i comuni si uniformano ai seguenti criteri: "d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto

legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canon

e

” e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa; f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici”;

Visti il Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, di istituzione e disciplina comunale sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che, nel dare attuazione all'art. 3, commi 143 e 149, della legge delega n. 662 del 1996, attribuisce ai comuni la facoltà di escludere, con regolamento l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, e di istituire in luogo di questa un canone (d'ora in poi, CIMP) a cui assoggettare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, sottoponendole ad un regime autorizzatorio;

Considerato che il regolamento per l'istituzione del CIMP è informato ai seguenti criteri:

- a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;
- c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;
- d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale;

- e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, ne' superiore al doppio della stessa tariffa;
- f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 4 maggio 2009 che riconosce natura tributaria al Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), secondo la Corte, infatti, “contrariamente al COSAP ed alla TOSAP, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è connesso a un regime non concessorio, tale cioè da attribuire al concessionario diritti di cui altrimenti non sarebbe titolare, ma autorizzatorio, in senso proprio delle iniziative pubblicitarie incidenti sull'arredo urbano o sull'ambiente. La previsione di un siffatto regime comporta che l'autore delle suddette iniziative è già titolare del diritto di esercitarle e che la previa autorizzazione, avendo la funzione di realizzare un controllo preventivo, non costituisce una controprestazione del Comune rispetto al pagamento del canone;

Visto lo schema di Regolamento per l'applicazione dei diritti di pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, predisposto dall'Ufficio Tributi di questo Ente, quale risulta dall'allegato A alla presente deliberazione, facente parte integrante e sostanziale della stessa;

Viste le richieste avanzate dagli organi di governo dell'Ente in merito alla previsione di talune esenzioni/esenzioni con riferimento a determinate tipologie di pubblicità e nell'ambito di particolari eventi;

Ritenuto che con l'istituzione del canone suddetto è possibile beneficiare di uno strumento più elastico rispetto all'imposta, e maggiormente rispondente alle esigenze dell'amministrazione di calibrare l'imposizione alle peculiarità del territorio e alle caratteristiche del tessuto commerciale e sociale dell'Ente stesso.

Considerato che, alla luce degli obiettivi sopra indicati, è intenzione dell'Amministrazione Comunale introdurre l'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari dal 1° gennaio 2019 con contestuale esclusione dell'applicazione della Imposta sulla pubblicità, che

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 30-03-2019 Comune di Ruffano

resterà comunque vigente per tutti i rapporti giuridici tributari già in essere tra contribuenti e Comune fino all'anno di tassazione 2018 compreso;

Dato Atto, alla luce delle nuove previsioni del presente regolamento, si può ritenere che il gettito complessivo risultante oggi dall'applicazione dell'attuale Imposta sulla pubblicità, può rimanere sostanzialmente invariato a seguito dell'applicazione del nuovo canone CIMP.

Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra riferito e conseguentemente di approvare lo schema di Regolamento per l'applicazione dei diritti di pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), quale risulta dall'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DATO ATTO che la società Abaco s.p.a., quale soggetto gestore dell'entrata relativa all'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, come da contratto Rep. n. 7 del 12/12/2018, stipulato fra la società stessa e questo Comune di Ruffano, manterrà la gestione dei servizi di accertamento e riscossione del CIMP;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 con il quale è stato prorogato al 31/03/2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019;

DATO ATTO CHE l'art. 1 c. 169 L. 296/06 169 che prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione dei regolamenti dell'Ente ed all'istituzione e all'ordinamento dei tributi comunali;

Sentiti gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

VISTI:

- i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
- il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii., con nota prot.n. 5232 del 26/03/2019;
- Presenti e votanti n. 10.
- Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- **di istituire**, per le motivazioni riportate nelle premesse e che s'intendono qui integralmente riportate, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, il CIMP (Canone per ISTALLAZIONE dei Mezzi Pubblicitari), in applicazione della facoltà attribuita al comune dall'art. l'art. 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
- **di stabilire** la contestuale esclusione dell'applicazione nel proprio territorio della Imposta sulla pubblicità, che resterà comunque vigente per tutti i rapporti giuridici tributari già in essere tra contribuenti e questo comune, fino all'anno di tassazione 2018 compreso;
- **di approvare** lo schema di Regolamento per l'applicazione dei diritti di pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, quale risulta dall'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- **di prendere atto** che, per effetto della sostituzione dell'Imposta sulla pubblicità con il canone di cui al presente atto e in relazione a quanto specificato in premessa, alla ditta Abaco s.p.a. avente sede in Padova alla Via Fratelli Cervi n. 6 partita IVA e C.F. n. 02391510266 è affidata la gestione del CIMP fino alla data di scadenza della concessione, secondo la disciplina prevista nel contratto Rep. n. 7/18 sottoscritto in data 12/12/2018;
- **di abrogare**, pertanto, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, il vigente regolamento per la parte relativa all'imposta sulla pubblicità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23 aprile 2007, che rimane tuttavia in vigore esclusivamente per regolamentare

tutti i rapporti giuridici tributari già in essere tra contribuenti e questo Comune, fino all'anno di tassazione 2018 compreso;

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, a seguito di separata votazione con voti favorevoli ed unanimi.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Rizzello Vittoria

Il Segretario Generale
Dott.Ssa Olivieri Marialuisa
